

Presidente. Onorevole Pandolfi, insiste nella sua proposta?

Pandolfi. Avendo già dichiarato precedentemente di accontentarmi delle spiegazioni dell'onorevole ministro, nel quale ho piena fiducia, e che mi ha dato ragione in parte; ed anche considerando la strettezza della finanza, ritiro la mia proposta.

Presidente. Essendo ritirata la proposta dell'onorevole Pandolfi, pongo a partito l'articolo 4, com'è proposto dal Ministero, poichè la Commissione ha dichiarato di accettare la formola ministeriale:

“ In tempo di pace, gli obblighi di servizio degli ufficiali di milizia territoriale sono i seguenti:

a) i sottotenenti di nuova nomina possono essere chiamati in servizio per una istruzione della durata di un mese;

b) tutti indistintamente possono essere chiamati in servizio allorchè vengono costituiti i reparti di milizia territoriale cui sono aseritti;

c) gli ufficiali di milizia territoriale possono inoltre essere chiamati in servizio per loro istruzione o per speciali servizi di milizia territoriale, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo, previo però loro consenso.

“ La chiamata degli ufficiali di milizia territoriale ha luogo per decreto ministeriale. ”

(È approvato).

“ Articolo 5. In tempo di pace, gli ufficiali di riserva non hanno obbligo di servizio. ”

(È approvato).

“ Art. 6. In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

“ Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati, se non previo loro consenso.

“ Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali in congedo chiamati in servizio sono ricollocati in congedo, conservando il grado del quale siano rivestiti all'atto del congedamento.

“ In tempo di guerra, la chiamata degli ufficiali in congedo ed il loro ricollocamento in tale posizione hanno luogo per decreto ministeriale. ”

(È approvato).

Disposizione transitoria.

“ Art 7. Gli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile possono essere chiamati in servizio allorchè vengono costituiti i reparti di milizia mobile cui sono aseritti. ”

(È approvato).

Dell'articolo 8 l'onorevole ministro della guerra ha proposto una nuova compilazione:

“ È abrogata la legge 29 giugno 1882 n. 830 (seria 3ª) nella parte riguardante gli obblighi dei servizi degli ufficiali di complemento, di riserva, e di milizia territoriale. ”

Mocenni, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Mocenni, relatore. Io volevo osservare all'onorevole presidente che, dopo le giustissime considerazioni fatte dall'onorevole Ricotti, e dopo le parole dell'onorevole ministro della guerra il quale riconosceva giusto che si aggiungesse una disposizione transitoria a favore degli uomini di prima categoria che si trovano già sotto le armi e che hanno dei titoli acquisiti per leggi precedenti, parmi conveniente che, nelle disposizioni transitorie, si faccia un'aggiunta secondo la proposta dell'onorevole Ricotti; aggiunta che, a mio parere, deve precedere quella proposta dall'onorevole ministro, e di cui l'onorevole presidente ci ha dato testè comunicazione.

Presidente. La Commissione chiede che dell'aggiunta da lei proposta si faccia un articolo separato, oppure che stia come primo comma dell'articolo 8 proposto dall'onorevole ministro?

Mocenni, relatore. La Commissione propone che se ne faccia un nuovo articolo, che diventerebbe ottavo; e così quello proposto dal ministro e da noi accettato, diventerebbe il nono.

Presidente. Sta bene; dunque l'articolo 8 sarebbe il seguente:

“ Le disposizioni di cui al comma a) dell'articolo 3 non saranno applicabili ai militari di prima categoria che nel giorno della promulgazione della presente legge già fossero arruolati nel regio esercito. ”

Onorevole ministro, accetta questo nuovo articolo proposto dalla Commissione?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. L'accetto.

Presidente. Allora lo pongo a partito.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).